

# TI\_GERICHTE 90.1998.96 vom 11. Mai 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-05-11, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_90.1998.96](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_90.1998.96)

FR: TI\_GERICHTE 90.1998.96 du 11 mai 1998

IT: TI\_GERICHTE 90.1998.96 del 11 maggio 1998

## Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

## Erwägungen

### E. 2

In concreto conveniamo col Consiglio di Stato che la precedente proprietaria si sia trovata senza sua colpa nell'impossibilità di ricorrere contro il PP; al momento della pubblicazione era incapace di intendere e volere. L'ipotesi dell'art. 137 b) è dunque adempiuta.

### E. 3

Non è invece dato il presupposto dell'art. 139 CPC. Non merita adesione la tesi dell'istante che vorrebbe cessato l'impedimento con la notifica della risoluzione di approvazione del PP. Non revochiamo in dubbio che \_\_\_\_\_ abbia avuto conoscenza solo allora del vincolo apposto sul suo fondo dal \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_; determinante tuttavia è la considerazione ch'egli avrebbe potuto e dovuto raggiungere questa conoscenza ponendo l'attenzione ragionevolmente esigibile da lui nelle circostanze. Egli è divenuto erede testamentario della precedente proprietaria. Ha firmato il 10 giugno 1997 la dichiarazione di espressamente accettare la successione (restando quindi esclusa la rinuncia all'eredità in applicazione degli articoli 566 e seguenti CCS). Ha del pari firmato l'istanza di iscrizione del fondo ereditato a RF. Un esame della consistenza della successione, del tutto normale prima di accettare un'eredità, avrebbe dovuto indurlo ad informarsi sulla situazione del fondo. Già un semplice estratto del RFD gli avrebbe rivelato che il fondo era soggetto a PR (v. relativa menzione). Avrebbe quindi potuto informarsi del significato di questa sigla e delle conseguenze che il PR e quindi il \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ comportavano per il mapp. \_\_\_\_\_ da lui ereditato. Avrebbe così saputo del vincolo e allora, cessato a questo momento l'impedimento, avrebbe potuto chiedere nei dieci giorni la restituzione dei termini. L'istanza introdotta solo il 2 gennaio è ampiamente tardiva e non può essere accolta. Per questi motivi, dichiara e pronuncia 1. L'istanza di restituzione in intero dei termini ricorsuali é respinta . 2. La tassa di giudizio di fr. 300.-- é posta a carico dell'istante. 3. Intimazione: \_\_\_\_\_ - Avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ - Municipio di \_\_\_\_\_ - Consiglio di Stato, \_\_\_\_\_ - Sezione pianificazione urbanistica, \_\_\_\_\_ Tribunale della pianificazione del territorio Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.